

DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI D'IMPOSTA A DECORRERE DALL'ANNO 2026
(artt. 12 e 13 del D.P.R. 917/86; art. 23 del D.P.R. 600/73)

La seguente dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi fino a nuova dichiarazione (D.L. 70/2011 convertito nella L.106/2011).

Il/La sottoscritto/a	nato/a a	*
Il	Residenza/Domicilio fiscale al 1° gennaio 2026	(Prov.)
Via/Piazza	Codice fiscale	

* se diversi, indicare il domicilio fiscale

Stato civile:	☐ celibe/nubile	☐ coniugato/a	☐ separato/a	☐ divorziato/a	☐ vedovo/a
	☐ unito/a civilmente	☐ sciolto/a da unione civile	☐ partesuperstite dell'unione civile	☐	

Data decorrenza anzianità contributiva _____
(indicare la data della prima iscrizione alla previdenza obbligatoria)

Data iscrizione al Fondo pensione _____
(da compilare solo per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente all'01/01/2007)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che a decorrere dall'anno 2026

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Si ricorda che il familiare è considerato a carico se non supera un reddito annuo di Euro 2.840,51 (Euro 4.000,00 per figli di età non superiore ai 24 anni).

Nel prospetto occorre inserire tutti i figli fiscalmente a carico, a prescindere dall'età.

Si precisa che la detrazione figli spetta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ex L. 104/1992.

Nel prospetto sottostante indicare i dati anagrafici del coniuge anche se non fiscalmente a carico.

Relazione di parentela	Cognome e Nome	Codice fiscale	Disab. (1)	Mancanza coniuge (2)	Mesi a carico	Data di nascita	% carico (3)	Affido (4)
Coniuge (5)			☐					
Primo figlio			☐	☐				☐
Figlio			☐					☐
Figlio			☐					☐
Figlio			☐					☐
Figlio			☐					☐
Figlio			☐					☐
Altro fam.....			☐					
Altro fam.....			☐					

(1) L'eventuale disabilità del coniuge a carico produce effetti solo sull'addizionale regionale, ove prevista dalla Regione.

(2) La casella deve essere barrata in caso di mancanza del coniuge, ovvero se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. In questi casi, al primo figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità L. 104/1992 verrà applicata la detrazione del coniuge, se più conveniente (art. 12, c.1 TUIR).

(3) Indicare la % di spettanza di ogni familiare fiscalmente a carico inserito nel prospetto. La % a carico deve essere ripartita come segue:

- FIGLI: nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
- ALTRI FAMILIARI: la detrazione spetta solo agli ascendenti conviventi (genitore, nonno, bisnonno), nella stessa misura tra coloro che ne hanno diritto. Indicare la relazione di parentela.

a) Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.

b) I dati anagrafici del coniuge devono essere indicati anche se non fiscalmente a carico.

(4) Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.

(5) I dati anagrafici del coniuge devono essere indicati anche se non fiscalmente a carico.

☐ **Non richiede** le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 D.P.R. 917/86
(ad esempio perché le medesime vengono già fruite per lo stesso periodo in relazione ad altri redditi percepiti che danno diritto alle suddette detrazioni - rapporto di lavoro dipendente, collaborazioni, ecc. - o intende richiederle in sede di dichiarazione dei redditi)

CHIEDE (barrare le eventuali caselle di interesse)

- ☐ L'applicazione della % IRPEF fissa del (in luogo della % definita in base allo scaglione di reddito):
- ☐ solo in sede mensile ☐ in sede mensile e di conguaglio fiscale
- ☐ Reddito complessivo presunto per detrazioni euro
- ☐ solo in sede mensile ☐ in sede mensile e di conguaglio fiscale
- ☐ Il proporzionamento mensile degli scaglioni IRPEF in base al numero delle mensilità previste dal CCNL.
- ☐ Avvalendosi della facoltà prevista dal D.P.R. 600/73, art.23, c.4, di tenere conto, nel conguaglio di fine anno anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nell'anno con altri datori di lavoro (seguiranno le CU).

CHIEDE

DETRAZIONE PER REDDITO LAVORO DIPENDENTE / ALTRI REDDITI ASSIMILATI (art.13 TUIR)

- ☐ di non applicare la detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. collaboratori)
- (oppure)
- ☐ In caso di rapporti inferiori all'anno (licenziamento e/o assunzione in corso d'anno), di calcolare ed attribuire l'importo minimo di detrazione spettante, pari a 690,00 euro per i rapporti a tempo indeterminato e 1.380,00 euro per i rapporti a tempo determinato, non rapportato al periodo di lavoro.

CHIEDE

SOMMA INTEGRATIVA E ULTERIORE DETRAZIONE (legge n.207/2024, art.1)

In assenza di diverse indicazioni, il datore di lavoro è obbligato a riconoscere in via automatica la somma integrativa o l'ulteriore detrazione al momento dell'erogazione delle retribuzioni, sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto, con verifica in sede di conguaglio della effettiva spettanza delle stesse.

(oppure)

- ☐ mi venga riconosciuta per l'anno 2026 l'eventuale somma integrativa, o in alternativa, l'ulteriore detrazione solo in fase di conguaglio
- ☐ mi venga riconosciuta mensilmente per l'anno 2026 l'eventuale somma integrativa, o in alternativa, l'ulteriore detrazione sulla base del reddito complessivo presunto per detrazioni come sopra comunicato
- ☐ di voler rinunciare alla somma integrativa, o in alternativa, all'ulteriore detrazione (es. in caso di più rapporti di lavoro nell'anno)

DICHIARA che nell'anno di assunzione

(solo per i lavoratori assunti in corso d'anno)

DETRAZIONE PER RIDUZIONE DEL PRELIEVO FISCALE SU TFR (DM 20/03/2008)

- ☐ **Non ha ancora fruito** di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.
- ☐ **Ha già fruito** di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.

Le detrazioni d'imposta art. 12 D.P.R. 917/86 sono effettuate per i familiari fiscalmente a carico se ricorrono le condizioni di spettanza.

In caso di variazione delle situazioni sopraindicate, il sottoscritto si impegna a comunicare i dati, sollevando il sostituto d'imposta da ogni responsabilità.

Data _____

Firma del lavoratore _____

REGOLAMENTO UE 2016/679 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEI FAMILIARI/CONVIVENTI

Il/i sottoscritto/i familiare/i o convivente/i del dipendente, dichiara/no di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679.

Data e firma*

* Per i figli minorenni può firmare il genitore (dipendente o coniuge)

NOTE GENERALI

Detrazioni per carichi di famiglia art. 12 D.P.R. 917/1986

Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni (es. dal mese di compimento dei 21 anni di età, cessazione per matrimonio, ecc.). Competono anche per i mesi in cui non sia stato prodotto reddito. Spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 (€ 4.000,00 per figli di età non superiore ai 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, le detrazioni non competono per l'intero anno.

Le detrazioni sono uniche per ciascuna persona a carico e vengono ripartite tra i contribuenti che ne hanno diritto in proporzione alla percentuale di carico indicata. Per la loro determinazione si tiene conto del livello di reddito complessivo individuale di ciascuno dei richiedenti. Tali detrazioni possono essere di 3 tipi:

- a) **detrazioni per coniuge a carico:** se manca il coniuge, per il primo figlio a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità L. 104/1992, si applica, se più conveniente, la detrazione spettante per il coniuge. La mancanza del coniuge si verifica nei seguenti casi: quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; in caso di figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questo non è coniugato o, se è coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- b) **detrazioni per figli a carico:** le detrazioni spettano per figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità L. 104/1992. La detrazione va ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; inoltre previo accordo tra i genitori, la detrazione può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato (v. dichiarazione del coniuge). In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa;
- c) **detrazioni per altre persone a carico:** sono considerate altre persone a carico, purché convivano con il richiedente, gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) esclusi in ogni caso i figli, anche se per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico.

Cittadini extracomunitari

Il comma 2-bis all'art. 12 del TUIR, prevede che dal 2025 i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all'estero.

Per i cittadini extracomunitari che hanno familiari a carico residenti in Italia è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Somma integrativa e Ulteriore detrazione - Legge n. 207/2024, art. 1

Le disposizioni in oggetto prevedono a partire dall'anno 2025, in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente quanto segue:

- una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del dipendente, la percentuale di seguito indicata:
 - 7,1% se il reddito complessivo non è superiore a euro 8.500;
 - 5,3% se il reddito complessivo è superiore a euro 8.500 ma non a euro 15.000;
 - 4,8% se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000 ma non a euro 20.000
- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
 - a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 20.000 ma non a euro 32.000; al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000.